

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) DALMOTTO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(TO) QUARTA	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore ETTORE BATTELLI

Nella seduta del 07/09/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

La parte ricorrente ha rappresentato di: essere titolare di n. 10 buoni fruttiferi postali della serie "P", emessi in data 30.06.1986; aver richiesto all'intermediario la liquidazione del valore dei buoni; avere ricevuto dall'intermediario una somma inferiore a quella spettante sulla base delle condizioni indicate sul retro dei titoli; non essere mai stato informato della variazione del rendimento dei titoli asseritamente intervenuta.

A seguito di reclamo, presentato con nota in data 4.01.2017, la parte ricorrente ha proposto ricorso all'ABF lamentando la mancata applicazione dei tassi di rendimento riportati sui titoli.

Costituitosi, l'intermediario, nelle controdeduzioni presentate in data 12.06.2017, ha affermato quanto segue: - che i buoni fruttiferi in questione appartengono alle serie "P" e che il rendimento riconosciuto ai titoli di tale serie è stato modificato dal D.M. 13.06.1986, con il quale veniva istituita, a partire dal 1° luglio 1986, la nuova serie "Q" e allineati i tassi di rendimento di tutti i titoli delle serie precedenti a quelli fissati per la nuova serie; - che il D.P.R. n. 156/1973 ha sancito espressamente il principio secondo cui «le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale».

L'intermediario chiede, dunque, il rigetto del ricorso in quanto infondato.

DIRITTO

La questione sottoposta all'attenzione del Collegio investe il problema del rimborso dei buoni fruttiferi postali, oggetto di modifiche sui rendimenti.

Sulla questione l'Arbitro Bancario Finanziario si è già più volte pronunciato.

Nel caso in oggetto, la parte ricorrente risulta titolare di n. 10 buoni fruttiferi postali, contraddistinti dall'indicazione "serie P", emessi in data 30.06.1986, dei quale produce copia fronte/retro.

I buoni appartengono alla serie "P", come risulta dalla stampigliatura apposta sul fronte e risultano emessi in data 30.06.1986.

Esaminando il documento cartolare si osserva agevolmente che: a) è stato utilizzato un modulo cartaceo della serie "P", contenente, sul retro, una tabella con i rendimenti bimestrali attesi fino al ventesimo anno e una indicazione di sintesi sui successivi 10; b) sul fronte del titolo è stata stampigliata in maniera leggibile la serie di appartenenza "P".

Sui buoni, come lamentato dalla ricorrente, non sono riportate indicazioni relative alla variazione dei rendimenti.

Si segnala, tuttavia, che l'art. 6 del D.M. 13.06.1986, relativo alla «Modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni postali di risparmio» (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 148 in data 28 giugno 1986), che contiene specifiche previsioni per i titoli emessi tra il 1° gennaio 1986 e il 30.06.1986, per detti titoli, appartenenti alla serie "P", non prescrive l'apposizione di timbri indicanti il mutamento della serie e l'applicazione di nuovi tassi di rendimento.

Il citato D.M., difatti, istituì la serie "Q" a decorrere dal 1° luglio 1986 e prescrisse l'apposizione dei timbri con l'indicazione dei nuovi rendimenti per i buoni emessi utilizzando i vecchi modelli (serie P) esclusivamente a partire da tale data.

Per i buoni della serie "P" emessi nei sei mesi precedenti (1.01.1986 – 30.06.1986), pertanto, come accennato, non è prevista alcuna annotazione o apposizione di timbri (indicanti il mutamento della serie e l'applicazione di nuovi tassi di rendimento), invece è previsto che i nuovi saggi di interesse si applichino con una diversa decorrenza rispetto ai buoni delle serie precedenti, emessi prima del 1° gennaio 1986.

L'art. 6, nella specie, prescrive poi che: «Per i buoni della serie "P" emessi dal 1° gennaio 1986 al 30 giugno 1986, i nuovi saggi decorreranno dal 1° luglio 1987 e si applicheranno sul montante maturato a questa ultima data».

Gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all'atto del rimborso dei buoni.

Si rappresenta che non è nota la somma liquidata alla parte ricorrente dall'intermediario. Non è pertanto possibile stabilire se esso abbia correttamente applicato i criteri previsti dal citato D.M.

Preliminarmente, per una completa disamina delle questioni giuridiche emerse nel contenzioso ABF con riferimento ai buoni fruttiferi postali recanti l'indicazione di tassi di rendimento difforni da quelli (successivamente o anteriormente) stabiliti dalla normativa, si segnala la decisione Collegio di Coordinamento n. 5676 dell'8.11.2013.

Con specifico riferimento a buoni della serie "P" emessi fra il 1° gennaio 1986 e il 30.06.1986, *ex multis*, oltre alle recenti pronunce n. 2045/2017 del Collegio di Milano e n. 11418/2016 del Collegio di Roma, si veda la decisione del Collegio di Bologna n. 5215/2017 (esito: non accolto) con la quale, richiamandosi all'orientamento consolidato dei Collegi ABF, viene ritenuta ammissibile la possibilità di "eterointegrazione del contratto" rispetto allo specifico regime convenuto contrattualmente dalle parti al momento

dell'emissione del titolo e nello specifico: «viene ammessa la possibilità che, per effetto della sopravvenienza di atti normativi, il tasso degli interessi originariamente previsti possa essere modificato».

Tale posizione appare coerente anche l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione (sez. I civile, 16 dicembre 2005, n. 27809) che si è pronunciata sul tema affermando che i buoni postali fruttiferi disciplinati dal D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 (approvazione del t.u. delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni) non sono titoli di credito, ma meri titoli di legittimazione, ribadendo la prevalenza, sul loro tenore letterale, delle successive determinazioni ministeriali in tema di interessi ai sensi dell'art. 173 («Tabelle degli interessi – Variazioni») del D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 (come modificato dal D.L. 30 settembre 1974 n. 460, convertito nella l. 25 novembre 1974 n. 588, poi abrogato dall'art. 9 del Decreto del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19 dicembre 2000) (c.d. Codice Postale).

D'altronde lo stesso art. 153 del D.P.R. n. 156/1973 prevede espressamente che, in presenza di determinati presupposti, quali esigenze di mercato ovvero necessità di contenimento della spesa pubblica, il saggio di interesse possa essere modificato anche in corso d'anno, avendo tali variazioni effetto dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione del decreto ministeriale sulla Gazzetta Ufficiale, da cui se ne presume, pertanto, la conoscenza da parte dei soggetti beneficiari.

Quanto affermato è stato ritenuto condivisibile dal presente Collegio, già in una precedente decisione (n. 3145/2017), sull'assunto che è ben legittima l'eterointegrazione dello specifico regime che sia stato contrattualmente convenuto dalle parti al momento dell'emissione del titolo, ossia la possibilità che il contenuto dei diritti del sottoscrittore dei buoni fruttiferi postali possa subire variazioni nel corso del rapporto per effetto dalla sopravvenienza di atti normativi esterni, quale il citato Decreto Ministeriale n. 148 del 13.06.1986, ragion per cui ai buoni oggetto del presente ricorso (emessi il 30.06.1986), sono applicabili le condizioni peggiorative dei tassi di interesse stabilite con decreti ministeriali successivi all'emissione.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA